

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO
MECCANICO-BIOLOGICO IN PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA
15 E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SS.MM.II.**

*** * ***

BOZZA DI CAPITOLATO DI GESTIONE

TRA

AMIU GENOVA S.P.A.

(Il "Concedente")

E

[•]

(Il "Concessionario")

*** * ***

INDICE

PARTE PRIMA - Norme generali	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Descrizione dell’Impianto	3
Art. 4 – Descrizione dei Servizi	4
Art. 5 – Attività ed oneri a carico del Concedente non ricomprese nei Servizi	5
Art. 6 – Natura di servizio pubblico essenziale dei Servizi	7
Art. 7 – Avvio e cessazione della gestione dei Servizi	7
Art. 8 – Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivi dei Servizi Commerciali - relative modalità di pagamento	7
PARTE SECONDA - Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l’esecuzione dei Servizi	9
Art. 9 – Livelli di esecuzione e di qualità dei Servizi	9
Art. 10 – Obblighi relativi alla gestione.....	9
Art. 11 – Obblighi relativi al personale	9
Art. 12 – Ufficio di Direzione ed Amministrazione – Rapporti con il Concedente.....	10
Art. 13 – Prescrizioni per le attività di gestione	10
Art. 14 – Prescrizioni per le attività di manutenzione e dei consumi	11
Art. 15 – Altre prescrizioni su macchinari – mezzi – attrezzature	13
Art. 15 – Gestione delle emergenze.....	13
Art. 16 – Modifiche dell’Impianto	14
Art. 17 – Accesso all’Impianto – Custodia – Reperibilità notturna.....	14
PARTE TERZA – Controllo della gestione, penali e disposizioni finali	15
Art. 18 – Controllo della fase di gestione	15
Art. 19 – Penali inerenti alla fase di gestione	15
Art. 20 – Risoluzione per inadempienze relative agli obblighi di gestione.....	17

PARTE PRIMA - Norme generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Capitolato di Gestione ha per oggetto la gestione in concessione dell’Impianto di Trattamento Meccanico Biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS a servizio dell’area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino come definita dalla Convenzione.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato di Gestione trovano applicazione le definizioni di cui all’Allegato 2 alla Convenzione.

Art. 3 – Descrizione dell’Impianto

1. L’Impianto è ubicato in Genova, località Scarpino nell’area censita al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Genova:
 - Foglio 58, mapp. 32;
 - Foglio 59, mapp. 306.
2. L’Impianto è funzionalmente connesso all’Impianto di discarica di Scarpino, secondo quanto previsto dall’AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con atto dirigenziale n. 1186/2018 come modificato con atto dirigenziale n. 1746/2018.
3. L’Impianto ha tutte le caratteristiche previste nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo in conformità al Piano d’Area Metropolitana di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 31 del 18.07.2018 e al Piano d’Ambito Regionale dei Rifiuti approvato con deliberazione del Comitato d’Ambito n. 8 del 6.08.2018.
4. In particolare, l’Impianto ha la possibilità di trattare 100.000 t/a di frazione di rifiuto urbano residuo indifferenziato, con margine di flessibilità in aumento fino a una massimo del 10% della sua capacità.
5. L’Impianto si compone delle seguenti sezioni:
 - a. Sezione di ricezione dei rifiuti in ingresso, nella quale vengono svolte le seguenti attività:
 - Scarico nel capannone di ricezione (in ambiente chiuso) del rifiuto in ingresso con ispezione visiva della qualità del materiale;
 - Stoccaggio del rifiuto in ingresso per il tempo strettamente necessario all’avvio al trattamento;

- b. Sezione di pre-trattamento meccanico del rifiuto, nella quale vengono svolte le seguenti attività:
- Caricamento delle linee di selezione ;
 - Separazione primaria degli elementi non processabili/ingombranti recuperabili,
 - Apertura dei sacchi e separazione frazione secca/frazione umida;
 - Separazione dei metalli ferrosi e non;
- c. Sezione di trattamento biologico del rifiuto, nella quale vengono svolte le seguenti attività:
- Biostabilizzazione della frazione umida in biocella insufflata;
 - Raffinazione della frazione stabilizzata per la selezione della pezzatura idonea secondo la normativa regionale, all'utilizzo nella copertura finale di discarica;
 - Eventuale bioessiccazione della frazione secca al fine di ottimizzare la successiva selezione meccanica finalizzata alla valorizzazione della stessa;
 - Raccolta, ricircolo e smaltimento degli eventuali superi di produzione di percolato
- d. Linea di valorizzazione della frazione secca, nella quale vengono svolte le seguenti attività:
- Recupero di frazioni valorizzabili mediante linea di trattamento meccanico riconducibile a separazione balistica, ottica e metallica;
 - Produzione CSS mediante separazione ottica del PVC, triturazione mediante raffinatori secondari, pressatura ed eventuale filmatura;
 - Stoccaggio delle frazioni valorizzabili e degli scarti di processo.
6. L'Impianto comprende tutte le opere ed impianti che, seppur non menzionati, fanno parte del Progetto definitivo e del Progetto Esecutivo e che pertanto necessitano dell'espletamento di attività di gestione e/o manutenzione in genere. Sono altresì ricomprese le altre opere non previste nel Progetto definitivo e nel Progetto Esecutivo che, su autorizzazione del Concedente, verranno realizzate in corso di validità della Concessione nell'area di ubicazione dell'Impianto.

Art. 4 – Descrizione dei Servizi

1. I Servizi ricomprendono la gestione dei Servizi di Disponibilità e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché la gestione dei Servizi Commerciali e dei Servizi a Tariffa per tutto il periodo di durata della Convenzione.
2. In particolare:
 - a. i Servizi di Disponibilità ricomprendono i servizi di seguito specificati:
 - Lavori di manutenzione delle opere e dei macchinari, mezzi ed attrezzature ivi presenti;
 - Revisioni periodiche previste dalla normativa vigente e dai manuali di manutenzione;
 - Sostituzione delle parti degli impianti fissi e mobili (attrezzature e mezzi meccanici) dovute

a rottura e/o guasto o usura;

- Individuazione di tutte le opere inerenti e necessarie alla gestione dell’Impianto e alla manutenzione delle infrastrutture in base a quanto richiesto dalle vigenti leggi in materia e per una buona ed efficiente conduzione dell’Impianto stesso;
- Espletamento di ogni lavorazione necessaria per il perfetto funzionamento delle varie sezioni di Impianto;
- Monitoraggio e controllo ambientali;
- Approvvigionamento di materiali necessari per la perfetta conduzione delle sezioni di Impianto;
- Smaltimento degli scarti di processo solidi e/o liquidi e delle acque reflue o di pioggia provenienti dall’area dell’Impianto, ad eccezione dello smaltimento della frazione non recuperabile presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Scarpino;
- Oneri per consumi (energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, reagenti, prodotti demuscazione e derattizzazione ...) dovuti all’esercizio dell’Impianto;

b. i Servizi Accessori alla disponibilità ricomprendono i servizi di seguito specificati:

- Pulizia dell’area circostante e delle pertinenze dell’Impianto;
- Servizi di disinfestazione e derattizzazione;
- Analisi chimiche ed ambientali.

c. i Servizi Commerciali ricomprendono i servizi di seguito specificati;

- Avvio a recupero/smaltimento del CSS;
- Vendita del materiale selezionato/recuperato;
- Attività di trattamento e recupero per conto di altri Enti se autorizzati.

d. i Servizi a Tariffa ricomprendono i servizi di seguito specificati

- Attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani conferiti.

3. L’elenco dei Servizi deve essere inteso non esaustivo, atteso che viene richiesta l’assunzione di tutte le attività necessarie per il funzionamento dell’Impianto, nonché di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso compresi mezzi macchinari, mezzi meccanici e attrezzature in dotazione o che comunque il Concessionario ritiene necessarie onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione nel rispetto delle normativa nazionale e regionale vigente in materia di opere pubbliche e di impianti di gestione di rifiuti.

Art. 5 – Attività ed oneri a carico del Concedente non ricomprese nei Servizi

1. I Servizi non ricomprendo le seguenti attività che restano a carico del Concedente:

- Gestione del biogas e del percolato presenti nel corpo della discarica al di sotto del piano di

posa dell'Impianto

- Tutte le attività previste per l'ottemperanza alle autorizzazioni che non riguardino nello specifico l'Impianto oggetto della Concessione;
 - Attività di accettazione e pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'Impianto;
 - RegISTRAZIONI giornaliere dei rifiuti su registri di carico e scarico conformi;
 - Emissione e rilascio in copia dei tagliandi di pesata al conferitore di rifiuto;
 - Verifica e registrazione dei formulari rifiuti in ingresso all'Impianto;
 - Emissione dei formulari rifiuti in uscita dall'Impianto;
 - Viabilità per raggiungere l'Impianto (pulizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, spalatura neve e ogni altro intervento necessario per mantenere fruibile e in sicurezza l'infrastruttura);
 - Guardiania nell'area di Scarpino;
 - Accettazione e smaltimento dei residui non recuperabili prodotti dall'attività dell'Impianto, da smaltire presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Scarpino, alla tariffa prevista nel Business Plan, ovvero in altra discarica messa a disposizione (con maggiori oneri di trasporto a carico del concedente);
2. È altresì a carico del Concedente l'onere di mettere a disposizione del Concessionario i seguenti elementi:
- l'area in cui verrà realizzato l'Impianto, posta all'interno della più vasta area facente parte della discarica di Scarpino, nelle condizioni previste dall'AIA della stessa discarica ovvero a seguito della realizzazione e collaudo di tutte le opere di chiusura finale della discarica ivi previste, sul lotto oggetto di interesse;
 - un accesso al sistema di registrazione dei rifiuti in modo da consentirne la quantificazione e l'individuazione in tempo reale;
 - uno o più punti di scarico per le acque piovane al perimetro dell'Impianto e/o nella rete perimetrale presente (gronde) garantendo il diritto di passaggio di tutte le tubazioni dall'area d'Impianto alle gronde stesse.
 - all'interno dell'area di Scarpino, un punto:
 - per la consegna dell'energia elettrica;
 - per l'approvvigionamento dell'acqua potabile;

-per il collegamento telefonico ed alla rete internet.

Art. 6 – Natura di servizio pubblico essenziale dei Servizi

1. I Servizi sono considerati ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, la cui erogazione è sottoposta alla normativa di cui al D.Lgs 152/06 e del D.Lgs 267/2000, e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, fatti salvi i casi di forza maggiore.
2. In caso di arbitrario abbandono dell’Impianto o sospensione dei Servizi il Concedente può sostituirsi nella gestione per l’esecuzione d’ufficio in danno al Concessionario con conseguente applicazione della maggiorazione dell’entità delle penali di cui all’Art. 31 della Convenzione.
3. Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia di gestione rifiuti, sia a livello nazionale che regionale o Concedente.

Art. 7 – Avvio e cessazione della gestione dei Servizi

1. L’avvio della gestione dei Servizi, come risultante da apposito verbale, ha luogo nel rispetto dei termini indicati nel Cronoprogramma, previo collaudo dell’Impianto.
2. La cessazione della gestione dei Servizi coincide con la scadenza della Concessione o la cessazione anticipata della Convenzione.

Art. 8 – Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e Corrispettivi dei Servizi Commerciali - relative modalità di pagamento

1. I Corrispettivi dei Servizi a Tariffa e i Corrispettivi dei Servizi Commerciali costituiscono i proventi della gestione tecnica e funzionale dell’Impianto e remunerano tutte le prestazioni contrattualmente previste a carico del Concessionario, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per acquisizione di attrezzature e/o realizzazione di opere necessarie all’esecuzione dei Servizi, senza la previsione di alcun canone a carico del Concedente.
2. Il valore dei Corrispettivi dei Servizi a Tariffa è determinato e, periodicamente, sottoposto ad aggiornamento secondo le modalità previste dall’art. 27 della Convenzione.
3. Le modalità di pagamento e contabilizzazione dei Corrispettivi dei Servizi a Tariffa sono disciplinate nei contratti di servizio stipulati tra Concessionario e utenti dell’Impianto, nel rispetto dei seguenti principi:
 - Prestazione di idonee fidejussioni bancarie o polizze assicurative a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di pagamento dei corrispettivi;
 - Termine di pagamento di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura di cui all’art.

4, comma 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”;

- Verifica dell’effettivo quantitativo conferito all’Impianto mediante controllo dei registri di carico e scarico rifiuti
4. Le modalità di pagamento e contabilizzazione dei Corrispettivi dei Servizi Commerciali sono disciplinate nei contratti stipulati tra Concessionario e utenti dei Servizi Commerciali.

PARTE SECONDA - Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l'esecuzione dei Servizi

Art. 9 – Livelli di esecuzione e di qualità dei Servizi

1. La funzionalità dell'Impianto è garantita per almeno 72 (settantadue) ore settimanali nel periodo intercorrente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 giornaliere. Il Concessionario può comunque prevedere, in caso di necessità, il funzionamento dell'Impianto anche in orario notturno.
2. Il Concessionario entro 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio della gestione dell'Impianto provvede ad implementare un sistema di gestione della qualità, ambiente e sicurezza certificato secondo le seguenti norme:
 - Qualità: UNI EN ISO 9001;
 - Ambiente: UNI EN ISO 14001;
 - Salute e Sicurezza sul Lavoro: UNI ISO 45001.
3. Nei successivi 12 (dodici) mesi il Concessionario adotta un sistema di gestione ambientale di massima trasparenza verso i soggetti esterni interessati e verrà pertanto implementata la registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Art. 10 – Obblighi relativi alla gestione

1. Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire i Servizi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, oltre che nell'AIA relativa all'Impianto.
2. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Concedente entro 12 (dodici) ore tutte le circostanze che, rilevate nello svolgimento delle sue attività, possano pregiudicare la regolare esecuzione dei Servizi.

Art. 11 – Obblighi relativi al personale

1. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale adeguato a garantire il regolare e corretto espletamento dei Servizi, assicurando la presenza di adeguate figure professionali.
2. Prima dell'avvio della fase di gestione il Concessionario provvede a fornire al Concedente un organigramma con le funzioni del personale impiegato e i relativi dettagli professionali.
3. In ogni caso, l'organico non può prevedere unità di personale in numero inferiore rispetto a quanto

indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

4. Il Concessionario è tenuto a fornire al Concedente l'elenco dei dipendenti in servizio (generalità, numero di matricola, livello, anzianità, tipo di contratto individuale di lavoro e numero di giorni - od ore - alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro 7 (sette) giorni dalle stesse.
5. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DPR 9 aprile 2008, n. 81 e delle ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate nel corso della durata della Convenzione, ivi comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune di Genova, comunque inerenti ai Servizi.

Art. 12 – Ufficio di Direzione ed Amministrazione – Rapporti con il Concedente

1. Il Concessionario ha l'obbligo di istituire presso l'Impianto l'Ufficio di Direzione ed Amministrazione, dotato di telefono, fax e segreteria con accesso internet.
2. L'Ufficio di Direzione ed Amministrazione è aperto secondo orari che saranno concordati tra il Concedente e il Concessionario stesso e comunque almeno nel periodo 09.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì, secondo la normale apertura lavorativa dell'Impianto; mentre è obbligatoria l'attivazione di una segreteria telefonica 24 ore su 24.
3. L'Ufficio di Direzione ed Amministrazione è composta da un Direttore Tecnico, munito dei necessari titoli di abilitazione previsti dalle leggi vigenti, e da un Responsabile della Gestione con il compito di Capo Impianto. Il Direttore Tecnico e il Responsabile di Gestione dell'Impianto sono sempre reperibili telefonicamente per affrontare tutte le problematiche che dovessero manifestarsi nell'esecuzione dei servizi.
4. Il nominativo del Direttore Tecnico e del Responsabile di Gestione sono resi noti al Concedente, unitamente a recapito telefonico, ed indirizzo di posta elettronica.

Art. 13 – Prescrizioni per le attività di gestione

1. Le attività di gestione devono essere svolte in conformità alle caratteristiche prestazionali indicate in sede di offerta.
2. In particolare, le attività di gestione assicurano le prestazioni di seguito riportate:
 - Rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
 - Capacità di trattamento: tonnellate annue trattate RUR: 100.000 (+/- 10%)
3. L'Impianto è progettato per minimizzare, per quanto possibile, il flusso di scarti verso lo smaltimento

in discarica. Prima dell'avvio della gestione e, successivamente, con periodicità triennale, il Concessionario – tenuto conto delle tecnologie installate, dell'analisi merceologica, della composizione dei rifiuti conferiti e delle destinazioni finali dei rifiuti a recupero – definisce e comunica al Concedente i seguenti obiettivi per il triennio successivo:

- Percentuale di recupero di materia;
- Percentuale di produzione e caratteristiche del CSS;
- Percentuale di recupero di materiale per la copertura finale della discarica.

4. Fermo il carattere non vincolante di detti obiettivi, il Concessionario è tenuto a mettere in atto tutte le soluzioni gestionali adeguate al perseguimento dei medesimi e a relazionare il Concedente con cadenza annuale in ordine ai risultati effettivamente conseguiti.

Art. 14 – Prescrizioni per le attività di manutenzione e dei consumi

14.1 Attività di manutenzione

1. Le attività di manutenzione si possono schematicamente così suddividere:

- Manutenzione ordinaria;

La manutenzione ordinaria o a guasto si effettua quando si rilevano anomalie di funzionamento, guasti o prestazioni non adeguate dei componenti. Generalmente si intendono come interventi ordinari quelli che comportano la sostituzione di singoli componenti di una apparecchiatura o di un sistema, con ricambi di uso corrente e di limitata complessità e importanza tecnico e economica.

La manutenzione ordinaria è costituita dall'insieme di interventi sulle varie componenti dell'Impianto che:

- Non comportano interruzioni dell'esercizio se non di modesta durata;
- Hanno il preciso scopo di limitare usure e deterioramenti e diminuire la possibilità di guasti;
- Sono realizzabili con il personale in organico;
- Comportano l'impiego di materiali di modeste dimensioni e costo unitario.

- Manutenzione programmata

Per manutenzione programmata si intendono tutte le attività periodiche previste dai manuali d'uso e manutenzione, eventualmente modificate in base all'esperienza acquisita, di sostituzione di componenti o di attività che mantengono in efficienza il funzionamento degli stessi. In questa categoria si intendono

ricomprese anche le verifiche periodiche sullo stato di efficienza e funzionalità. Tale manutenzione è denominata anche preventiva perché tende a prevenire l'insorgenza di guasti o malfunzionamenti.

- Manutenzione predittiva

Per manutenzione predittiva si intendono le misurazioni o verifiche di uno o più parametri individuati come significativi per valutare il comportamento di un singolo componente o apparecchiatura. Tale manutenzione viene associata a elementi particolarmente critici o che hanno manifestato una difettosità di funzionamento superiore alle attese, spesso in relazione alle particolari condizioni di impiego o di installazione.

- Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti quegli interventi non compresi nelle altre voci e consistono nella sostituzione, modifiche strutturali o funzionali di apparecchiature o sistemi. In questa categoria sono compresi gli interventi determinati da modifiche di normative tecniche, ambientali o sulla sicurezza.

2. Il Concessionario, prima dell'avvio della gestione dell'Impianto, provvede a predisporre un Piano per la manutenzione programmata al fine di prevenire danni derivanti dall'usura e/o dalla corrosione delle apparecchiature dei vari componenti d'Impianto e per mantenerli nel migliore stato di conservazione ed efficienza operativa.

Il Piano per la manutenzione programmata include i seguenti principati tipi di intervento:

- periodica rotazione dell'utilizzo di eventuali apparecchiature plurime;
- smontaggio delle parti rotanti ed in movimento per il controllo e loro rimontaggio dopo pulizia;
- controllo accurato delle tenute, delle vibrazioni, della rumorosità e dei riscaldamenti anomali;
- ispezioni di tutte le opere civili con particolare riguardo a quelle sottoposte a carico naturale (vasche soggette a svuotamenti e riempimenti, basamenti di ancoraggio macchine, ecc.);
- cambio/rabbocco dell'olio secondo le prescrizioni delle case costruttrici;
- lubrificazione o ingrassaggio ove richiesto per gli organi rotanti;
- controllo dello stato di usura delle parti elettriche;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici;

- verifiche periodiche dei presidi antincendio;
- verifica della strumentazione (taratura e/o controllo)
- ripristino della verniciatura delle parti metalliche;
- ripristino della tinteggiatura delle parti civili.

In detto piano sono altresì definiti ed individuati i parametri della manutenzione predittiva da analizzare.

3. Il Piano per la manutenzione programmata può essere aggiornato a fronte della verifica delle attività di manutenzione effettivamente svolte.
4. Il Concessionario riporta su un apposito registro tutte le attività di manutenzione svolte: ordinaria, programmata predittiva e straordinaria. Il registro costituisce elemento di controllo e verifica della corretta gestione dell’Impianto. A tal fine, esso è annualmente trasmesso al Concedente nella persona del Responsabile del Procedimento che accerta la veridicità di quanto ivi annotato.

14.2 *Materiali di consumo, mezzi, attrezzature e ricambi*

1. I materiali di consumo i mezzi e le attrezzature di cui è necessario disporre per assicurare il funzionamento dell’Impianto nonché l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono acquisiti dal Concessionario.
2. Il Concessionario è tenuto a disporre dei ricambi per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine, presso l’area dell’Impianto, è allestito un magazzino ove sono conservati i componenti necessari per garantire la continuità dei Servizi.

Art. 15 – Altre prescrizioni su macchinari – mezzi – attrezzature

1. I macchinari, i mezzi e le attrezzature funzionali alla gestione dell’Impianto sono conservati in condizioni di pieno funzionamento ed efficienza e, ove previsto, sottoposti a collaudo e a revisione periodica da parte degli enti competenti.
2. In caso di guasto e/o avarie, il Concessionario provvede alle riparazioni e, ove necessario, alle sostituzioni indispensabili per assicurare la continuità dei Servizi.

Art. 15 – Gestione delle emergenze

1. Prima dell’avvio della gestione il Concessionario provvede a redigere un Piano di Emergenza Interno per far fronte a condizioni straordinarie quali: allagamenti, incendi, esplosioni ovvero altre circostanze evidenziate in sede autorizzativa.

2. Tale Piano è coordinato con i Piani di Emergenza già presenti nell'area di Scarpino in modo da rendere efficienti ed efficaci le attività ivi indicate.

Art. 16 – Modifiche dell’Impianto

1. Tutte le modifiche dell’Impianto debbono essere preventivamente approvate dal Concedente, pena l’obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del Concessionario.
2. A tal fine, il Concessionario presenta istanza al Concedente che, entro il termine di 30 (trenta) giorni, valuta la fattibilità della proposta di intervento e, in caso positivo, comunica la necessaria autorizzazione.
3. In caso di modifiche sostanziali, l’istanza è corredata da tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria ai fini del rilascio dei titoli edilizi e/o l’assentimento di eventuali autorizzazione in variante dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle normative vigenti in materia edilizia e in materia ambientale.
4. In esito all’approvazione del Concedente, il Concessionario presenta agli Enti preposti la richiesta modifica autorizzativa secondo le modalità di legge.

Art. 17 – Accesso all’Impianto – Custodia – Reperibilità notturna

1. L’accesso all’Impianto è riservato a:
 - Personale dipendente o comunque incaricato dal Concessionario di svolgere l’attività di gestione dei Servizi;
 - Amministratori, tecnici e soggetti preposti al controllo e alla sorveglianza dell’Impianto;
 - Personale dipendente degli utenti preposti al trasporto dei rifiuti, limitatamente alla Sezione di ricezione dei rifiuti e agli uffici.
2. In via eccezionale, l’accesso all’Impianto è altresì consentito a visitatori previamente autorizzati su richiesta del Concedente i quali sono registrati su appositi registri.
3. Il Concessionario è tenuto alla custodia continuativa dell’Impianto e delle relative pertinenze, delle attrezzature, delle macchine e di quant’altro si trovi all’interno dell’area ove è localizzato l’Impianto.
4. Il Concessionario assicura la reperibilità continua notturna e festiva di unità di personale in numero minimo ad organizzare la ricezione di rifiuti di emergenza, nonché del personale individuato nel Piano di Emergenza Interno.

PARTE TERZA – Controllo della gestione, penali e disposizioni finali

Art. 18 – Controllo della fase di gestione

1. La Concedente svolge il controllo della fase di gestione a mezzo dei propri uffici, per mezzo di tecnici interni o esterni acciò incaricati.
2. In particolare, la Concedente verifica i livelli degli Indicatori di Performance dei Servizi ai fini:
 - a. dell'applicazione di penali per il mancato raggiungimento dei Livelli Obiettivo e l'intervento sostitutivo;
 - b. della facoltà di richiedere la risoluzione della Convenzione per il superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali e/o per la mancata erogazione dei Servizi.

Art. 19 – Penali inerenti alla fase di gestione

1. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali inerenti alla fase di gestione come specificati dal presente Capitolato comporta l'applicazione di penali a carico del Concessionario.
2. In particolare, tali penali sono applicate nel caso in cui gli Indicatori di performance delle prestazioni da garantire si collochino tra il Livello obiettivo e il Livello minimo secondo le modalità di seguito previste:

AREA DI INTERVENTO	PRESTAZIONI DA GARANTIRE/	LIVELLO OBIETTIVO	LIVELLO MINIMO	PENALE
Servizi a Tariffa	Volumi trattati RUR	100.000 t/a	90.000 t/a	100 €/t
Servizi di Disponibilità	Giorni di indisponibilità consecutivi	3 g	6 g	20.000 €/g

3. Inoltre, è prevista l'applicazione di penali per un importo pari a 2.000 (duemila) € in ogni caso di violazione delle seguenti prescrizioni previste nel presente Capitolato:
 - Art 9.1 – minore apertura dell'Impianto rispetto alle 72 ore settimanali (% rispetto al numero di ore

in diminuzione)

- Art 9.2 – ritardo nell’implementazione di un sistema di gestione della qualità secondo la UNI EN ISO 9001 rispetto ai 24 mesi dall’avvio della gestione degli impianti (% rispetto al numero di mesi di ritardo)
- Art. 9.2 – ritardo nell’implementazione di un sistema di gestione della qualità secondo la UNI EN ISO 14001 rispetto ai 24 mesi dall’avvio della gestione degli impianti (% rispetto al numero di mesi di ritardo)
- Art. 9.2 – ritardo nell’implementazione di un sistema di gestione della qualità secondo la UNI ISO 45001 rispetto ai 24 mesi dall’avvio della gestione degli impianti (% rispetto al numero di mesi di ritardo)
- Art. Art. 9.3 – ritardo nell’adozione della registrazione EMAS rispetto ai 36 mesi dall’avvio della gestione degli impianti (% rispetto al numero di mesi di ritardo)
- Art.11.2 mancata trasmissione organigramma con funzioni del personale e dettagli professionali
- Art. 11.3 mancato rispetto numero minimo di personale in organico
- Art. 11.4 mancata trasmissione elenco dipendenti entro i termini
- Art. 11.5 inosservanza alle norme sulla tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art. 12.1 mancata istituzione ufficio di Direzione ed Amministrazione
- Art. 12.2 chiusura non giustificata dell’ufficio di Direzione ed Amministrazione
- Art. 12.2 mancata attivazione della segreteria telefonica dell’ufficio di Direzione ed Amministrazione
- Art. 12.3 mancata reperibilità del Direttore Tecnico e del Responsabile di Gestione dell’Impianto
- Art. 12.4 mancata comunicazione dei dati relativi al Direttore Tecnico e Responsabile di Gestione dell’Impianto
- Art. 13.3 mancata comunicazione degli obiettivi di recupero.
- Art. 14.1 mancata predisposizione del Piano per la manutenzione programmata
- Art. 14.1 mancata compilazione del registro delle attività di manutenzione
- Art. 14.1 mancata trasmissione del registro delle attività di manutenzione
- Art. 15 mancata predisposizione del Piano di emergenza interno
- Art. 16.1 – mancata richiesta preventiva di modifiche all’Impianto
- Art. 17.4 – mancata organizzazione della reperibilità dell’Impianto per emergenze ricezione rifiuti

- Art. 17.4 mancata organizzazione della reperibilità dell’Impianto per altre emergenze di cui al Piano di Emergenza Interno
4. Le penali sono applicate previa contestazione in forma scritta al Concessionario, il quale può, entro 7 (sette) giorni, produrre eventuali memorie difensive scritte per dimostrare l’insussistenza dell’inadempienza contestata. Se il Concedente non comunica la revoca delle contestazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle predette memorie, le penali si intendono confermate. Il pagamento deve intervenire entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.
 5. Ferma l’applicazione delle penali sopradescritte, il Concedente, in caso di persistente inadempienza, intima al Concessionario di operare le correzioni necessarie a adempiere ai propri obblighi entro il termine prestabilito. In caso di mancato ottemperanza nel termine, il Concedente è legittimato a provvedere in sostituzione a spese del Concessionario senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento ulteriore.
 6. In caso di mancato pagamento, l’ammontare delle penali e l’importo delle spese per le attività eventualmente eseguite in sostituzione sono detratti dalla garanzia definitiva prestata dal Concessionario ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.
 7. Il valore massimo annuo delle penali applicate non può superare il 10% del ricavo annuo derivante dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

Art. 20 – Risoluzione per inadempienze relative agli obblighi di gestione

1. In caso di inadempienza relativi agli obblighi di gestione, il Concedente ha la facoltà di risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario ai sensi dell’art. 39, c. 2 lett. f), della Convenzione.
2. In particolare:
 - la risoluzione per superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali può essere richiesta dal Concedente qualora l’importo complessivo delle penali applicate sia pari al valore massimo per almeno due anni consecutivi;
 - la risoluzione per la mancata erogazione dei Servizi può essere richiesta dal Concedente qualora sia verificato un valore degli Indicatori di Performance inferiore ai Livelli minimi relativamente a uno o più Servizi.